|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 191 del 03/03/2025

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc191896238)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc191896239)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc191896240)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc191896241)

[Modifiche al programma gare del 05/03/2025 1](#_Toc191896242)

[Recuperi 1](#_Toc191896243)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc191896244)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc191896245)

[ERRATA CORRIGE 3](#_Toc191896246)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## Modifiche al programma gare del 05/03/2025

**COPPA MARCHE ECCELLENZA FEMMINILE**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

U.MANDOLESI/C.F. MACERATESE A.S.D. inizia **ore 20,00.**

## Recuperi

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Visti gli accordi societari la gara MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L /CLUENTINA CALCIO è recuperata **martedì 04.03.2025 ore 16,00, campo “Luigi Marziali” di Montegiorgio.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE C - 9 Giornata - R |
| MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L | - CLUENTINA CALCIO | - | M |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 03/03/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**gara del 2/ 3/2025 MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L - CLUENTINA CALCIO**Rilevato dal referto arbitrale che la gara in oggetto non è stata effettuata per impraticabilità del terreno di giuoco, si dispone la ripetizione della stessa dando mandato al Comitato Regionale Marche per l'effettuazione della medesima.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 185 – RIUNIONE DEL 24 febbraio 2025

Reclamo n. 34/CSAT 2024/2025

Decisione n. 35/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 24 febbraio 2025 a seguito del reclamo n. 34 promosso dalla società U.S. PINTURETTA FALCOR in data 16/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore FILIPPO RAFFAELI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 174 del 12/02/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 In data 16/02/2025 la società U.S. PINTURETTA FALCOR ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore FILIPPO RAFFAELI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 174 del 12/02/2025, chiedendo l’annullamento della squalifica o, in subordine, una riduzione della stessa in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

 La reclamante ha sostenuto che il proprio calciatore si sarebbe limitato a contestare una decisione dell’arbitro senza pronunciare frasi offensive e/o intimidatorie nei suoi confronti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 L’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “*I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 Dal referto arbitrale risulta che il direttore di gara ha espulso il calciatore per averlo mandato “*platealmente a quel paese con il braccio “,* che lo stesso dopo la notifica del provvedimento è stato “*placcato*“ dai compagni allorchè si stava dirigendo verso il direttore di gara in modo minaccioso ed infine che successivamente lo stesso giocatore, collocatosi in tribuna, ha offeso il direttore di gara.

 Alla luce di tali riferiti comportamenti la sanzione irrogata risulta congrua per cui il reclamo va respinto.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. PINTURETTA FALCOR.

 Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 febbraio 2025.

 Il Relatore e Presidente

 Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 28 febbraio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

A seguito di verifica il risultato della gara CAMERINO CALCIO – PORTORECANATI ASD del 22.02.2025 (6^ ritorno) è stato 0-0 anziché 1-0 come pubblicato nel CU n. 187 del 26.02.2025.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 13/03/2025.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 03/03/2025.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |